



# COMUNE DI BOLTIERE

---

## REGOLAMENTO PER LE COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI

---

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 del 13.12.2004  
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/3/2010  
e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11/02/2015

### **Art. 1 - SCOPI**

1. Le Commissioni Consultive sono organi di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politico amministrativa ed hanno carattere propositivo e consultivo nell'ambito delle materie di propria competenza.

### **Art. 2 - COMPITI**

1. Il compito delle Commissioni Consultive è quello della ricerca, dello studio, della proposta e della collaborazione con i Gruppi di lavoro, la Giunta e con il Consiglio Comunale.

### **Art. 3 - OPERATIVITA'**

1. Le Commissioni Consultive, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di competenza, hanno diritto di ottenere dai Responsabili degli Uffici e Servizi, dal Segretario Comunale e, tramite il rispettivo Presidente, dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, atti, notizie ed informazioni. Possono anche procedere all'audizione di cittadini.

2. Alle richieste avanzate dalle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio, fatti salvi gli atti riservati ai sensi di legge o di regolamento.

### **Art. 4 - RIUNIONI CONGIUNTE E CONSULTAZIONI**

1. Ogni Commissione ha facoltà di promuovere consultazioni o fissare speciali adunanze conoscitive per sentire esperti, rappresentanti di Enti, Associazioni, Categorie di forze sociali, economiche, sindacali, culturali, ricreative, sportive e scolastiche allorché ne ravvisi l'opportunità e le necessità.

2. L'eventuale partecipazione di esperti o di rappresentanti esterni non deve comportare alcun onere economico a carico del Comune.

3. Le Commissioni possono riunirsi anche congiuntamente quando sia opportuno per la connessione degli argomenti ed il coordinamento dei lavori.

### **Art. 5 - NOMINA**

1. Le Commissioni Consultive e il rispettivo Presidente vengono nominate con provvedimento della Giunta Comunale, dietro segnalazione dei nominativi di competenza da parte dei capigruppo consiliari.

2. Esse durano in carica cinque anni e decadono, comunque, in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale.

### **Art. 6 - COMPOSIZIONE**

1. Ogni commissione è composta da:

- a) n. 5 membri che rappresentino i gruppi consiliari, di cui N. 3 in rappresentanza della maggioranza, designati dal Capogruppo di maggioranza e N. 2 in rappresentanza delle minoranze, designati dai Capigruppo di minoranza.
- b) n. 2 membri in rappresentanza della società civile. In quanto membri della Commissione, tali rappresentanti avranno diritto di voto.
- c) Sindaco o Assessore/Consigliere delegato al ramo, senza diritto di voto

2. La nomina del rappresentante di cui alla lett. b) del precedente comma, è di competenza della Consulta delle Associazioni
3. La Giunta provvede alla sostituzione di quei membri che non possono più farne parte per sopravvenuto impedimento oppure che risultino assenti ingiustificati a tre sedute consecutive. Le dimissioni da componente di una Commissione sono irrevocabili e devono essere comunicate per iscritto al proprio Presidente nonché al Sindaco per l'eventuale surroga. I nuovi componenti che surrogano i membri dimissionari o decaduti restano in carica fino alla scadenza normale della Commissione.

#### **Art. 7 - ORGANISMO E FUNZIONAMENTO**

1. Il Presidente è nominato, in sede di nomina della Commissione, da parte della Giunta.
2. Le funzioni di segretario sono espletate da un membro della Commissione indicato dal Presidente.
3. Le decisioni delle Commissioni vengono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, risulta determinante il voto del Presidente.

#### **Art. 8 - CONVOCAZIONE**

1. Il Presidente convoca, presiede e coordina i lavori della Commissione.
2. Le Commissioni possono essere convocate anche su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente o di almeno tre membri della stessa; in tal caso la convocazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

#### **Art. 9 - VALIDITA' DELLE SEDUTE**

Le sedute delle Commissioni sono valide solo con la presenza della metà più uno dei componenti.